

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., della legge della regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39, nella parte in cui, nel determinare il distacco della "contrada Acquavona" dal Comune di Belcastro e la conseguente incorporazione in quello di Petronà, non ha esteso la possibilità di partecipare alla propedeutica consultazione referendaria a "tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla modificazione territoriale".

### **Corte costituzionale, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 261 – Pres. Carosi, Red. Zanon**

**Comuni – Variazioni territoriali – Referendum consultivo – Individuazione popolazioni interessate – Tardività ricorso giurisdizionale amministrativo – Difetto motivazione non manifesta infondatezza – Inammissibilità questione di costituzionalità**

*È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione – della legge della Regione Calabria 7 novembre 2017, n. 39 (Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro), sia per la tardiva impugnazione davanti al giudice amministrativo della propedeutica consultazione, sia per la insufficiente motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità. (1)*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le q.l.c. sollevate dal T.a.r. per la Calabria, sez. I, con ordinanza 26 ottobre 2018, n. 1802, in merito alla scelta regionale di limitare il referendum consultivo, per il distacco di una contrada (Acquavona) dal Comune di Belcastro e la conseguente annessione a quello di Paternò, alla sola popolazione della contrada oggetto di distacco. Dunque con esclusione delle restanti popolazioni residenti dei due comuni interessati dalla suddetta variazione territoriale.

II. – La sottesa vicenda normativa e processuale può essere così sintetizzata:

- a) si tratta, nello specifico, del distacco della frazione (contrada) di Acquavona dal Comune di Belcastro e della sua conseguente incorporazione nel Comune di Petronà. La disposizione applicabile è quella di cui all'art. 133, secondo comma, Cost., a norma del quale "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- b) quanto alle “popolazioni interessate”, la regione Calabria circoscriveva il relativo ambito di consultazione ai cittadini residenti nella sola frazione di Acquavona oggetto di specifica variazione territoriale;
- c) con legge regionale n. 39 del 7 novembre 2017, pubblicata sul BURC del successivo 8 novembre 2017, veniva dunque disposta la suddetta variazione;
- d) tale decisione veniva impugnata dal Comune di Belcastro all’indomani della entrata in vigore della suddetta legge regionale, dinanzi al T.a.r. per la Calabria, vuoi per la mancata effettiva partecipazione di tutta la popolazione residente, vuoi per le conseguenze di carattere economico e fiscale che ne sarebbero scaturite: tra queste anche la perdita della qualificazione di Comune montano. Il Tribunale amministrativo, più in particolare:
  - d1) riteneva tempestivamente proposto il suddetto ricorso dal momento che la *“lesività, pur manifestandosi sin dalla delibera di indizione del referendum, si consolida solo al momento della pubblicazione della legge regionale”*;
  - d2) reputava non manifestamente infondata la questione sottoposta dal momento che *“non è stata svolta alcuna attività istruttoria indirizzata ad individuare la popolazione che potrebbe risentire di effetti significativi in conseguenza delle modifiche territoriali. Conseguentemente, non vi è alcuna motivazione circa la decisione di derogare alla norma generale dettata dalla legge regionale per cui per le modifiche territoriali vadano consultati in sede referendaria tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale”*.

III. – Questo in sintesi il ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale con la decisione in rassegna:

- e) la delibera di indizione del referendum di cui all’art. 133, secondo comma, Cost., che individua le popolazioni chiamate al voto referendario, costituisce atto *“immediatamente lesivo”*. Pertanto, *“tale atto deve essere oggetto di tempestiva impugnazione davanti al giudice amministrativo”*. Del resto, prosegue la Corte, va *“affermato il principio secondo cui «la delibera di indizione del referendum è sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo sino a quando la legge di variazione circoscrizionale non sia in vigore» (Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 2 maggio 2018, n. 10441)”*. Di qui un primo profilo di inammissibilità della questione dal momento che risulta l’insussistenza dei *“presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo”* sotto il profilo della sua evidente irricevibilità;
- f) quanto alla motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione:
  - f1) la Corte rileva come sia mancata ogni considerazione della risoluzione del Consiglio regionale della Calabria 14 dicembre 2015, n. 1, in cui si evidenzia

che la località “Acquavona” del Comune di Belcastro, “*trovandosi ad una distanza di 10 Km dal Centro città, è di fatto parte integrante del Comune di Petronà*”, ricevendo “*infatti ... da quest’ultimo l’erogazione dei servizi pubblici essenziali quali: acquedotto; servizi scolastici; postali; cimiteriali*”. La stessa risoluzione mette inoltre in evidenza che “*la suddetta frazione presenta di fatto una conurbazione con il comune di Petronà*”;

- f2) ebbene, “*la mancata considerazione di un atto procedimentale che illustra le ragioni in base alle quali il Consiglio regionale ha individuato le «popolazioni interessate», pregiudica l’intero presupposto argomentativo sviluppato dal rimettente, rendendo dunque del tutto carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione*”. Ed infatti: “*secondo costante giurisprudenza costituzionale, la corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata*”.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

- g) sul rapporto tra sindacato del giudice amministrativo e sindacato del giudice costituzionale in materia di variazioni territoriali degli enti locali, la Corte costituzionale si è in prima battuta espressa con la sentenza n. 2 del 12 gennaio 2018 (in *Foro it.*, 2019, I, 420, nonché oggetto della News US del 22 gennaio 2018 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza).

In tale decisione si evidenzia in particolare che:

- g1) “*il sindacato del giudice amministrativo sugli atti del procedimento referendario è ammissibile e deve risultare pieno e tempestivo, in modo da ridurre la possibilità, come già accennato, che le controversie relative alla legittimità della procedura referendaria vengano in rilievo quando ormai la variazione circoscrizionale è già stata disposta con legge*”;
- g2) “*può tuttavia accadere ... che, pur pendente il giudizio amministrativo, intervenga l’entrata in vigore della legge di variazione circoscrizionale*”;
- g3) pertanto, una volta “*Entrata in vigore la legge di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo – qualora riscontri un vizio nella delibera di indizione del referendum – anziché procedere direttamente alla verifica della legittimità della delibera e al suo eventuale annullamento ... deve sospendere il processo e sollevare, all’esito del giudizio di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sulla legge-provvedimento regionale, per asserito vizio procedimentale ex art. 133, secondo comma, Cost.*”;
- g4) in altre parole, dopo la eventuale entrata in vigore della legge regionale (nelle more ossia del giudizio amministrativo ormai avviato), il giudice

amministrativo non potrebbe più annullare la delibera di indizione del referendum ma, qualora si ipotizzi la sussistenza di taluni vizi propri di tale fase, deve piuttosto rimettere la questione davanti alla Corte costituzionale. E ciò dal momento che eventuali vizi della delibera referendaria si traducono in vizi del procedimento di formazione (vizi *in procedendo*) della legge regionale con cui si definisce la variazione territoriale;

- h) sullo stesso tema è poi intervenuta la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 210 del 22 novembre 2018 (in *Foro it.*, 2019, I, 413), avente ad oggetto l'impugnazione da parte del Governo di una legge della Regione Trentino-Alto Adige (n. 8 del 31 ottobre 2017) con la quale si dava luogo alla istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa (mediante fusione dei due comuni di Pozza e Vigo). In quella vicenda la difesa della regione sollevava eccezione di tardività del gravame in quanto, proprio in contrasto con la richiamata sentenza n. 2 del 2018 della Corte costituzionale, il Governo aveva atteso la emanazione dell'atto legislativo regionale (recante la istituzione del nuovo comune) senza ritualmente e tempestivamente reagire, davanti al giudice amministrativo, avverso la propedeutica delibera regionale di indizione referendaria. La Corte superava siffatta eccezione affermando che: da un lato, in caso di mancata impugnazione della delibera di indizione del referendum non è certo esclusa "la sindacabilità dell'atto legislativo"; dall'altro lato, in questo caso si tratta comunque di un potere costituzionalmente riservato al Governo ai sensi dell'art. 127 Cost. (impugnazione in via d'azione di atti legislativi regionali) e dunque una simile condizione di procedibilità per l'impugnazione di leggi regionali (ossia previa richiesta di annullamento dell'atto di indizione del referendum davanti al giudice amministrativo) dovrebbe parimenti formare oggetto di esplicita previsione di carattere costituzionale; per un commento a tale ultima decisione si veda D. NOCILLA, *La Corte prosegue sulla strada aperta dalla sent. n. 2 del 2018 e dà concreta applicazione al principio affermato dalla sent. n. 42 del 2017* (in *Giur. Cost.*, 6, 2018, 2512) secondo cui, se da un lato "la mancata impugnazione della consultazione popolare non preclude la sindacabilità dell'atto legislativo", dall'altro lato "la pronuncia del giudice amministrativo sulla legittimità del referendum consultivo sarà sempre sottoposta alla spada di Damocle della eventuale pronuncia della Corte in ordine alla legittimità costituzionale della conseguente legge regionale d'istituzione di un nuovo comune o di variazione circoscrizionale";
- i) ancora sul rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio costituzionale si veda:
- i1) T.a.r. per la Calabria, sez. II, 24 luglio 2007, n. 1027 (in *Foro amm. TAR* 2007, 7-8, I, 2661), secondo cui "Le delibere del Consiglio regionale di indizione di referendum consultivi assurgono ad atti amministrativi e non politici, come tali

*impugnabili con gli ordinari mezzi di gravame dinanzi al giudice degli interessi legittimi, né possono essere ascritti alla categoria degli atti di natura legislativa, non essendo dotati di quella capacità, tipica invece del referendum abrogativo, di immediata incidenza, con effetto caducante, su di un atto di natura legislativa; pertanto, è sussistente la giurisdizione del g.a. sulla controversia relativa alla delibera consiliare di indizione del referendum consultivo di modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni”;*

- i2) Corte cost., 13 febbraio 2003, n. 47 (in *Foro it.*, 2003, I, 1643), secondo cui *“le condizioni che possono giustificare la limitazione del referendum alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (cfr. sentenze n. 433 del 1995 e n. 94 del 2000, citate) debbono essere definite dal legislatore regionale, così che se ne possa apprezzare la ragionevolezza, e comunque la loro esistenza deve essere verificata in concreto dall’organo regionale che delibera di far luogo al referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale”* e con l’ulteriore precisazione che al G.A. *“spetterà invece il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle determinazioni con cui quelle condizioni sono state verificate in concreto dall’organo regionale, in sede di determinazione dell’ambito del referendum; mentre a questa corte spetta soltanto la verifica della congruità costituzionale dei criteri legislativamente stabiliti per tale determinazione, oltre che la verifica della conformità del procedimento legislativo, sfociato nell’istituzione del nuovo comune, ai requisiti costituzionalmente previsti”;*
- j) sui rapporti fra procedimento amministrativo e successiva legge regionale si vedano ancora i riferimenti, in dottrina e in giurisprudenza, contenuti nella [News US del 15 giugno 2018](#);
- k) sul procedimento legislativo di modificazione delle circoscrizioni territoriali comunali ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost., si veda, in giurisprudenza: Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 36 (in *Foro it.*, 2011, I, 968), la quale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2 e 3 l.r. Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, nella parte in cui provvedono, in assenza dell’espletamento di una preventiva consultazione popolare, a modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano. Nella citata sentenza, attraverso il richiamo alla propria precedente pronuncia n. 47 del 2003 (in *Foro it.*, 2003, I, 1643 con nota di SABATELLI), la Corte costituzionale precisa che le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei comuni, ovvero se ne dispone la variazione della denominazione, sono tipiche leggi-provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale — l’art. 133, secondo comma, Cost. — e regolato, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, da fonte regionale;

l) sul procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali si veda, in dottrina: BARBERA, *Istituzione di nuovi Comuni, variazioni di circoscrizioni comunali e principio democratico*, in *Foro Amm.*, 1969, II, 217 ss.; NANIA, *Istituzione di nuovi Comuni e omessa disciplina del referendum consultivo*, in *Giur. Cost.*, 1975, 3073 ss.; PEDRAZZA GORLERO, *Nota a Corte costituzionale 12 marzo 1975, n. 62*, in *Regioni*, 1975, 749 ss.; Id., *La consultazione delle «popolazioni interessate» nel procedimento di variazione territoriale dei Comuni*, *ivi*, 1983, 1000 ss.; Id., *Art. 132*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1990, 124 ss.; Id., *Il principio costituzionale della partecipazione popolare al procedimento di variazione territoriale dei Comuni*, in *Regioni*, 1990, 1780 ss.; ROTELLI, *Art. 133*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1990, 204 ss.; POTOTSCHNIG, *Regole procedurali discendenti dalla Costituzione per l'istituzione di nuovi Comuni*, in *Regioni*, 1982, 219 ss.; PEGORARO, *La variazione delle circoscrizioni comunali: quali limiti per il legislatore regionale?*, in *Reg. gov. loc.*, 1993, 897 ss.; BIENINTESI, *Ancora in tema di istituzione di nuovi Comuni*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3408 ss.;

m) sul concetto di "popolazioni interessate" ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., si vedano le seguenti sentenze:

m1) Corte cost., 25 settembre 2019, n. 214 (oggetto della News US n. 110 del 17 ottobre 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), secondo cui non è incostituzionale la scelta regionale di limitare il *referendum* consultivo, per il distacco di una frazione dal Comune di Fano e la conseguente annessione a quello di Mondolfo, alle sole popolazioni dei due stessi comuni residenti nelle zone immediatamente contigue alla frazione oggetto di distacco. Dunque con esclusione delle restanti popolazioni residenti. Secondo la Consulta, ai fini della corretta delimitazione del concetto di "popolazioni interessate", non è innanzitutto condivisibile l'affermazione secondo cui il coinvolgimento della totalità dei residenti è la regola mentre la consultazione di una sola parte di essi è l'eccezione. Il concetto di "popolazioni interessate" costituisce, piuttosto, dato variabile in funzione degli specifici e qualificati interessi che, di volta in volta, vengono coltivati dalle popolazioni in qualche misura coinvolte, direttamente o indirettamente, nel simultaneo processo di distacco e incorporazione. Di qui l'elasticità e la variabilità del suo contenuto ossia del perimetro delle popolazioni da consultare mediante *referendum* in simili circostanze. Nel caso di specie la Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente compatibile la soluzione tutto sommato intermedia intrapresa dalla Regione Marche (nella scelta tra coinvolgimento della sola

frazione di Marotta e coinvolgimento di tutti i residenti dei due comuni di Fano e Mondolfo è stata infatti adottata una terza via: consultazione delle popolazioni dei due stessi comuni residenti nelle aree immediatamente contigue alla frazione di Marotta). E ciò sulla base delle ragioni di seguito sintetizzate:

- la diversa ampiezza territoriale e demografica dei due comuni, tale da condizionare gli esiti del voto. La legge regionale avrebbe dunque il compito, in questi casi, di riportare in equilibrio un simile delicato aspetto;
- la limitata estensione del territorio oggetto di variazione territoriale;
- la particolare collocazione geografica della stessa frazione territoriale (molto più vicina al centro del comune incorporante);
- la particolare questione sociologica, data dalla maggiore vicinanza – in termini di abitudini e frequentazioni – degli abitanti della frazione di Marotta rispetto a quelli del Comune di Mondolfo;
- il comune utilizzo (tra abitanti della frazione di Marotta e abitanti di Mondolfo) di diverse infrastrutture e servizi (farmacia, scuole, etc.);
- le esigenze di omogenea amministrazione della fascia costiera, date dalla sostanziale continuità degli esistenti stabilimenti balneari;
- alcun peso potrebbe invece annettersi alla diminuzione delle entrate tributarie ai danni del Comune di Fano, rappresentando una simile evenienza una costante di ogni variazione territoriale di questo tipo e, come tale, a suo tempo già ampiamente presa in considerazione dal legislatore costituente.

m2) T.a.r. per la Calabria, sez. II, 24 luglio 2007, n. 1027 (in *Foro amm. TAR 2007*, 7-8, I, 2661), secondo cui *“È illegittima la delibera consiliare regionale di indizione del referendum consultivo previsto dall’art. 133, comma 2, della Costituzione per indire nuovi comuni o modificare le circoscrizioni o denominazioni, che non estende la partecipazione a tutti i residenti nei comuni interessati alla modifica, essendo la restrizione della base partecipativa permessa solo previo accertamento in concreto di situazioni particolari ed eccezionali in cui l’interesse non è riferibile alla totalità dei residenti”*;

m3) Corte cost., 13 febbraio 2003, n. 47, cit., che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale impugnata poiché essa adotta una regola che porta ad escludere *a priori* dall’ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio d’individuazione dell’interesse e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse. La Corte ha in particolare

- dichiarato incostituzionale l'art. 10, 3° comma, l. reg. Lombardia 7 settembre 1992 n. 28, nella parte in cui prevedeva che al referendum indetto per l'istituzione di un nuovo comune o per il mutamento di circoscrizioni comunali partecipassero soltanto gli elettori della frazione che avesse chiesto di essere eretta in comune autonomo o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che sarebbe stata trasferita dall'uno all'altro comune, e la l. reg. Lombardia 23 novembre 2001, n. 21, la quale aveva istituito il comune di Baranzate in provincia di Milano sulla base di una consultazione referendaria limitata alla sola frazione di Baranzate, non a seguito di motivata determinazione del consiglio regionale, ma in pedissequa applicazione dell'art. 10, 3° comma, l. reg. Lombardia 7 settembre 1992 n. 28;
- m4) Corte cost., 7 aprile 2000, n. 94 (in *Foro it.*, 2000, I, 2128), secondo cui *“non è dunque di per sé illegittimo che la legge regionale detti criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare, in relazione al loro essere «interessate» alla variazione”*, con la precisazione però che *“i criteri dovranno essere tali da non comportare la possibilità di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l’interesse su cui si fonda l’obbligo di consultazione”* e che *“soprattutto, detti criteri non potranno essere tali da condurre ad escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta”*. La Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 6, 1° e 2° comma, l. reg. Veneto 24 dicembre 1992 n. 25, come modificata dalla l. reg. Veneto 30 settembre 1994 n. 61, nella parte in cui, per la procedura relativa alla variazione del territorio dei comuni, escludeva a priori dalla consultazione, ai sensi dell'art. 133, 2° comma, Cost., le popolazioni residenti nei comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando la variazione concernesse aree che non raggiungevano la soglia minima, rigidamente fissata, del dieci per cento della superficie totale del comune o del trenta per cento della popolazione totale del comune medesimo;
- m5) Corte cost., 15 settembre 1995, n. 433 (in *Foro it.*, 1995, I, 3065), secondo cui l'art. 133, secondo comma, Cost., esigerebbe *“la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione”*, e che solo in *“ipotesi particolari ed eccezionali”*, in base ad *“una valutazione di elementi di fatto che dovrà effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum consultivo”*, potrebbe – con riguardo all’ipotesi di istituzione di nuovo comune – *“prescindersi dalla consultazione dell’intera popolazione del comune da cui una o più frazioni chiedano di distaccarsi”*;

- m6) Corte cost., 27 luglio 1989, n. 453 (in *Foro it.*, 1990, I, 1468), secondo cui l'obbligo di consultazione riguarderebbe la "popolazione direttamente interessata", intesa come quella residente nelle aree destinate ad essere trasferite da un comune all'altro, escludendo che possa riconoscersi all'intera popolazione dei comuni coinvolti "un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento";
- n) sul concetto di "popolazioni interessate" alla modifica delle circoscrizioni comunali si veda, in dottrina: CECCHETTI, *Istituzione di nuovi Comuni e modificazione delle circoscrizioni comunali: la Corte reinterpreta il concetto di «popolazioni interessate» e rilegge le affermazioni della sent. n. 453 del 1989*, in *Giur. It.*, 1996, I, 341 ss.; NICOSIA, *La Corte dice (ma non spiega) quali sono le popolazioni «interessate» alla modifica delle circoscrizioni comunali*, nota a Corte costituzionale, 7 aprile 2000, n. 94, in *Giur. it.*, 2001, 2 ss.; CALEGARI, *Vecchie certezze e nuove incertezze in ordine alle «popolazioni interessate» nella variazione delle circoscrizioni comunali*, in *Regioni*, 2000, 750 ss.; CIOLLI, *Le variazioni delle circoscrizioni territoriali e la consultazione delle popolazioni interessate nella nuova interpretazione della Corte*, in *Giur. Cost.*, 2000, 4371 ss.; DE SANTIS, *La individuazione delle popolazioni interessate alla modifica delle circoscrizioni comunali crea ancora incertezze*, nota a Corte costituzionale, ordinanza 6 febbraio 2002, n. 21, in *Giur. it.*, 2001, 8-9; GIUPPONI, *Le "popolazioni interessate" e i referendum per le variazioni territoriali ex artt. 132 e 133 Cost. : territorio che vai, interesse che trovi*, in *Le Regioni*, 2005, 417; PINARDI, *L'iniziativa del referendum per distacco-aggregazione dopo la riforma del titolo V*, in *Giur. cost.*, 2004, 3782; FELICETTI – SAN GIORGIO, *Variazioni territoriali delle Regioni*, nota a Corte cost., 21 ottobre 2011, n. 278 in *Corriere Giur.*, 2012, 1, 122;
- o) sulla motivazione della non manifesta infondatezza della q.l.c., anche avuto riguardo alla completezza della ricostruzione, si veda, in giurisprudenza:
- o1) Corte cost., 21 novembre 2019, n. 241 (oggetto della News US n. 129 del 21 novembre 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza);
- o2) Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it.*, 2019, I, 2603 nonché oggetto della News US in data 16 luglio 2019), secondo cui "La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili indicati di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Ciò che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilità delle questioni";

- o3) Corte cost., 26 gennaio 2018, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della News US 8 febbraio 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“è compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili”*;
- o4) Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur. Edilizia*, 2016, I, 437), che – in relazione a una questione di legittimità costituzionale concernente una norma regionale che attribuiva alle Province ordinarie il compito di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché *“alla luce della incompleta ricostruzione normativa e del contrasto giurisprudenziale in atto, il presente giudizio appare impropriamente diretto a ottenere da questa Corte un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente”*;
- o5) Corte cost., 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it.*, 2016, I, 783, con nota di DE LUNGO) che – a margine di una questione di costituzionalità che concerneva l’introduzione, prevista per legge (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005), di limiti orari di affollamento pubblicitario differenziati per le emittenti televisive a pagamento, rispetto a quelli per le emittenti televisive in chiaro, pur a fronte dell’*“unicità del mercato di riferimento”* (con conseguente censura di disparità di trattamento *ex art. 3 Cost.*) – ha affermato che *“l’esito prefigurato dal rimettente – l’equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario – non potrebbe scaturire dalla caducazione dal contesto normativo dell’art. 38 della disposizione censurata. L’intervento correttivo invocato, afferente al solo 5° comma, non varrebbe a ricondurre ad omogeneità le situazioni poste a raffronto e sarebbe, quindi, inidoneo a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira dal rimettente, conseguibile non per decisione della corte, ma attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento”*, con conseguente profilo di inammissibilità *“fondato sulla ritenuta inidoneità dell’intervento invocato ad eliminare il prospettato vulnus al principio dell’art. 3 Cost.”*;
- o6) Corte cost., ordinanza 22 ottobre 2015, n. 209 (in *www.cortecostituzionale.it*, 2015), secondo cui *“Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 cost., dell’art. 36 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111),*

dell'art. 11 d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (conv., con modif., in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 135); le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale Anas spa, in servizio presso l'ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (Ivca) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla struttura di vigilanza presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso; i ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette; in particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, Anas spa debba considerarsi «pubblica amministrazione», e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da Anas spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica”;

- o7) Corte cost., 15 maggio 2015, n. 82 (in *Foro it.*, 2016, I, 45, con nota di D'AURIA) che, con riferimento ad un ricorso di costituzionalità in via principale, ha affermato che “il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e [...], inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali”;
- o8) Corte cost., 3 marzo 2015, n. 27 (in *Foro it.*, I, 1117), che ha dichiarato inammissibile “per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento” (con conseguenti “gravi lacune dell'ordinanza di rimessione” tali da minare “l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza”), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983, nella parte in cui riconosce alle forze armate e di polizia, ma non anche ai vigili del fuoco, l'attribuzione dell'indennità d'imbarco;
- o9) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165 (in *Foro it.* 2014, I, 3042), che ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legislazione regionale toscana che, secondo il rimettente, determinavano l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività; qui la Corte ha rilevato che quest'ultima asserzione non risultava sorretta da un'adeguata ricostruzione del quadro normativo, con conseguente formulazione del seguente

rimprovero a carico del giudice rimettente: *“Un’adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il Suap al comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l’esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali”*;

o10) Corte cost., 15 maggio 2014, n. 128 (in *Foro it.*, 2014, I, 2014), secondo cui *“È inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, l. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui stabilisce, anche con riguardo ai rapporti concessori in corso, nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, in riferimento agli art. 3 e 41 Cost.”*;

o11) Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it.*, 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; in *Corriere giur.*, 2000, 1580, con nota di CORBETTA; *Guida al dir.*, 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI), secondo cui *“L’incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all’applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza”*;

p) sulla inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sul requisito della *“rilevanza”* si veda:

p1) Corte cost., 24 luglio 2019, n. 199 (in *Foro it.*, 2019, I, 2990 nonché oggetto della News US n. 111 del 18 ottobre 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), la quale ha dichiarato inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 sollevata – sulla base del parametro di cui all’art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza – dal T.a.r. per la Puglia nell’ambito di diversi giudizi riguardanti il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio disposto a causa dell’omessa dichiarazione di pregressi debiti tributari da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta. Il citato art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 dispone su un piano generale, infatti, la perdita dei benefici conseguiti sulla base di una dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera. La Corte ha evidenziato che la mancata indicazione, nell’ordinanza di rimessione, del carattere definitivo o meno della pretesa tributaria e la non necessaria applicazione al caso di specie della norma censurata rendono la questione inammissibile. L’ordinanza di rimessione non ha dato in particolare conto della definitività dell’accertamento dell’obbligazione

tributaria a carico del soggetto che ha chiesto il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio. Il titolo della riscossione del pregresso debito tributario (nel caso di specie, diverse cartelle di pagamento) assume infatti, ai sensi di siffatte disposizioni, carattere preclusivo al rinnovo del patentino per la vendita di prodotti da fumo ove la relativa pretesa sia definitivamente accertata o risultante da sentenza non impugnabile. Il carattere della definitività della pretesa tributaria deve ritenersi realizzato quando non sia più esperibile alcun rimedio contro l'accertamento dell'obbligazione, ovvero quando sia intervenuta una decisione giudiziale, divenuta irrevocabile, che ne accerti la fondatezza;

- p2) Corte cost., ord. 19 giugno 2019, n. 151 (oggetto della News US n. 72 del 28 giugno 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza), secondo cui sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 3, terzo comma, della legge regionale della Sicilia, 11 agosto 2016, n. 17, la quale estende alcune norme dirette a disciplinare il procedimento elettorale del consiglio comunale all'elezione del consiglio circoscrizionale. La Corte ha in particolare rilevato che la scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un'interpretazione in chiave sistematica della stessa. Più in particolare: *"il giudice rimettente ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa sulla successione temporale di disposizioni legislative ... che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l'esegesi della disposizione censurata"*. La sottrazione del giudice rimettente al proprio potere-dovere di interpretare la legge comporta dunque la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
- p3) Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 276 (in *Foro it.*, 2018, I, 399), secondo cui *"È inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, 1° comma, n. 3, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui prevede la retrodatazione della nomina dei vincitori di concorso a consigliere di Stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato indetto il concorso, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost."*.